

STUDIO  
**BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI**  
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi  
Dott. Piero Cecchetti  
Dott. Concetta Bonaffini  
Dott. Claudia Sgualdino  
Dott. Francesca Colonna

Dott. Stefano Angelino  
Dott. Elena Scriboni

Dott. Francesca Fornara  
Dott. Morena Detta

Via Pietro Micca 20  
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922  
Email: segreteria@bceassociati.it  
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Piazzale Biancamano n. 8  
20121 - Milano

**COMUNICATO**

**Ai gentili clienti  
Loro Sedi**

**Comunicato n. 6/2023**

**OGGETTO: Bonus energia I e II trimestre 2023**

Anche per l'esercizio 2023, come già previsto per il 2022, viene prorogata la possibilità di accesso al Bonus Energia a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energetica e di gas naturale.

L'accesso allo stesso è consentito alle:

- a) Imprese c.d. "energivore", ossia i soggetti individuati dal Decreto MISE 21.12.2017;
- b) Imprese c.d. "non energivore", ossia i soggetti dotati di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4.5kW.

Il Bonus viene concesso per i seguenti trimestri:

**1° e 2° TRIMESTRE 2023**

---

È possibile richiedere il bonus energia per il **1° e 2° trimestre 2023** e convertirlo in credito d'imposta con seguenti percentuali:

<b>Beneficiario</b>	<b>1° trimestre</b>	<b>2° trimestre</b>
Imprese Energivore e Gasivore	45%	20%
Imprese non Energivore	35%	10%
Imprese non Gasivore	45%	20%

Con riferimento al calcolo del credito per i suddetti trimestri è necessario verificare che:

1. Con riferimento al *1° trimestre 2023* il costo della componente energetica in termini di kWh, calcolato sulla base della media del 4° trimestre 2022 sul 4° trimestre 2019, abbia subito un incremento di almeno il 30%.
2. Con riferimento al *2° trimestre 2023* il costo della componente energetica in termini di kWh, calcolato sulla base della media del 1° trimestre 2023 sul 1° trimestre 2019, abbia subito un incremento di almeno il 30%.

Accertato tale requisito, la spesa per la componente energetica, sostenuta acquistata ed effettivamente utilizzata, sulla quale si calcola il credito corrispondente è quella relativa al primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2023) ed al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2023).

### **SCADENZE PER LA COMPENSAZIONE**

---

Il bonus relativo al 1° e 2° trimestre 2023 potrà essere utilizzato unicamente in compensazione **entro e non oltre il 31/12/2023**.

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL CALCOLO**

---

Per il corretto calcolo del bonus è necessario fornire la documentazione richiesta nella sua interezza, ovvero occorre fornire la **bolletta completa di tutte le pagine**.

	<b>1° TRIMESTRE</b>	<b>2° TRIMESTRE</b>
Documenti per il calcolo dell'incremento percentuale	Fatture 4° trimestre 2019 Fatture 4° trimestre 2022	Fatture 1° trimestre 2019 Fatture 1° trimestre 2023
Documenti sul quale si calcola il bonus	Fatture 1° trimestre 2023	Fatture 2° trimestre 2023

### **COMPENSAZIONE CREDITI 3° E "4°" TRIM. 2022**

---

Con riferimento ai trimestri 3° e ottobre\novembre + dicembre 2022 si ricorda che la compensazione dei crediti maturati è consentita SOLO se vi è stata adeguata comunicazione all'AdE entro il 16/03/2023.

La comunicazione all'AdE del credito residuo poteva essere effettuata da coloro che detenevano un credito d'imposta non pienamente compensato (ovvero intero da compensare). La mancata comunicazione dello stesso ne determinava l'impossibilità di utilizzo a far data 17/03/2023.

Tale comunicazione NON era da effettuarsi se alla data del 16/03/2023 il credito risultava completamente utilizzato.

La scadenza per l'utilizzo in compensazione di questi ultimi è fissata al **30/09/2023**.

Lo Studio resta come sempre a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.

Torino, lì 03 aprile 2023

Studio Boidi Cecchetti e Associati